

Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza 11 maggio 2022, n. 14073

"Ricorre la responsabilità dei sindaci per omessa vigilanza qualora l'attivazione degli stessi in modo conforme ai doveri della carica avrebbe consentito di evidenziare gli illeciti gestori e di prevenire ulteriori danni alla società ed ai suoi creditori".

La Corte di Cassazione, con questa ordinanza, tratta il tema dei presupposti della responsabilità dei sindaci, con particolare riferimento alle ipotesi in cui venga a questi ultimi contestata l'omessa vigilanza sulla condotta dell'organo gestorio.

Nello specifico, secondo un orientamento pienamente consolidato, si ritiene che il potere di controllo dei sindaci non si esplica soltanto sulla base delle informazioni offerte dagli amministratori, ma anche attraverso i poteri di indagine loro attribuiti, con la conseguenza che il lamentato adempimento parziale degli obblighi informativi da parte dell'organo amministrativo non vale ad escludere la responsabilità dei sindaci.

L'obbligo di vigilanza che la legge impone ai sindaci si concretizza, secondo i giudici di legittimità, in un monitoraggio concreto e costante della gestione, potendo i sindaci, in presenza di informazioni insufficienti o lacunose da parte degli amministratori, attivarsi in proprio per acquisire gli elementi mancanti.

I sindaci devono svolgere autonomamente ispezioni e controlli e chiedere al consiglio di amministrazione precisazioni e chiarimenti in relazione alle operazioni sociali, non già con un ruolo passivo di meri ricettori delle informazioni degli amministratori ma con un ruolo attivo di ricerca dei necessari elementi di valutazione attraverso l'esercizio tempestivo dei poteri ispettivi che la legge impone ai sindaci di esercitare.

Pur non rispondendo in modo automatico di ogni fatto dannoso aziendale, i sindaci – per essere esonerati da responsabilità – debbono dimostrare di aver esercitato i poteri istruttori ed impeditivi affidatigli dalla legge.

La pronuncia in commento richiama tali principi, affermando che nel caso in cui ricorra un'inerzia colpevole dei sindaci, che non hanno adeguatamente vigilato sulla condotta gestoria degli amministratori, non vale ad escludere la responsabilità dei membri del collegio sindacale né il fatto di essere stati tenuti all'oscuro degli illeciti da parte dell'organo gestorio né l'assunzione della carica dopo l'effettiva realizzazione degli atti contrari alla corretta gestione dell'impresa: una volta assunto l'incarico, ciascun sindaco deve infatti diligentemente verificare la situazione della società e porvi rimedio, risultando responsabile se la sua attivazione in modo conforme ai doveri della carica avrebbe consentito di far emergere gli illeciti gestori e di prevenire la creazione di ulteriori danni alla società ed al ceto creditorio.

Il sindaco, pertanto, non risponde in modo automatico per ogni fatto dannoso che si sia determinato *pendente societate*, ma solamente quando si può affermare che il danno si sarebbe evitato se il medesimo si fosse attivato utilmente in base ai poteri di vigilanza ed alla diligenza che l'ordinamento impone.